

Andrea Salvatore

## Sul buon uso di Carl Schmitt in filosofia (politica)

The use and abuse of Schmitt's writings in (political) philosophy

This article deals with the much debated issue of Carl Schmitt's involvement in National Socialism during his four-year Nazi period (1933-1936). By focusing on his post-war writings, the article tries to demonstrate that the case of Carl Schmitt is a prime example of a major methodological error inasmuch as philosophical categories are overused and misapplied to non-philosophical arguments (that is, to statements and opinions with no relevance from a philosophical standpoint, although given by a thinker who is relevant, in other texts and for other reasons, to a wide variety of philosophical issues). By firmly rejecting any form of historical revisionism, the article argues for an idea of philosophy according to which what matters is what is said and not who said it.

Mentre ancora imperversano le polemiche e il dibattito, non solo in ambito accademico, sul contenuto dei *Quaderni neri* di Martin Heidegger (i cui primi volumi sono stati pubblicati nella primavera del 2014), discussioni ancora più accese si profilano all'orizzonte, data l'imminente pubblicazione di una nuova edizione del *Mein Kampf* di Hitler, annunciata dall'Institut für Zeitgeschichte di Monaco per i primi mesi del 2016. Si tratterebbe, per la Germania democratica, di un inedito assoluto, dal momento che dal 1945 lo Stato di Baviera, che deteneva il *copyright* sul testo (fino al dicembre 2015), ne ha sempre impedito la ristampa. In vista della scadenza dei settantennali diritti editoriali, l'Istituto di Monaco ha deciso nel 2012 di affidare a un gruppo di studiosi (in prevalenza storici) una edizione critica del volume, con un apparato di note che supererà di tre volte la lunghezza, già consistente, del testo originale. Lo stesso Stato di Baviera, oltre che diverse associazioni, si sono sin da subito dichiarate contrarie alla ristampa ed è probabile che lo scontro si sposti a breve sulle modalità di pubblicizzazione e distribuzione della nuova edizione critica.

Nel frattempo, la recente pubblicazione di un altro testo in lingua tedesca sembra testimoniare di un mutato atteggiamento della Germania nei confronti di alcuni aspetti ancora poco indagati dei suoi più bui trascorsi novecenteschi. Si tratta di un'antologia, curata da Herlinde Pauer-Studer e Julian Fink (anche autori della corposa introduzione), di testi e interventi a firma dei giuristi più attivamente coinvolti nel dodicennio nazista: *Rechtfertigungen des Unrechts. Das Rechtsdenken im Nationalsozialismus in Originaltexten* (Suhrkamp, Berlin 2014, pp. 563, € 22). Già il titolo lascia intendere la complessità della materia trattata: letteralmente si potrebbe tradurre *Giustificazioni dell'ingiusto*, ma *Unrecht* in tedesco copre uno spettro semantico che va dall'ingiustizia al torto fino alla colpa, e soprattutto mantiene un nesso logico oppositivo con il *Recht*, ovvero con ciò che è diritto, tanto che una traduzione più fedele agli intenti del volume, innanzitutto per ciò che attiene a una chiara e salutare tendenza alla problematizzazione, potrebbe essere una (ardua) sintesi tra *Rendere diritto ciò che non è diritto* e *Rendere giusto l'ingiusto*. Il testo è diviso in sei sezioni: 1. *Lineamenti fondamentali del diritto nazionalsocialista*; 2. *Diritto, legge, «eticità»: la moralizzazione del diritto nel nazionalsocialismo*; 3. *La transizione verso lo Stato nazionalsocialista*; 4. *Stato, costituzione, comunità*; 5. *La legislazione per la persecuzione degli ebrei*; 6. *Diritto penale, leggi di polizia e giurisprudenza nel Führerstaat*. Come appare evidente già da tale suddivisione, l'intento è quello di mappare, a molteplici livelli e nelle loro varie modalità, i diversi contributi intellettuali e le diverse forme di sostegno e adesione ai principi del nazismo per quanto concerne in particolare la formazione della nuova realtà giuridico-istituzionale del Terzo Reich.

Nell'antologia in questione compare, e non poteva essere diversamente, il nome di Carl Schmitt, *Kronjurist* del Terzo Reich, secondo la celebre (e fuorviante) definizione coniata da

Waldemar Gurian. Nello specifico i due testi schmittiani antologizzati compaiono nel capitolo 3 della seconda sezione (*Il Führer: funzione, potere e autorità legislativa*) e nel capitolo 3 della sesta sezione (*Tribunali e giudice*). Si tratta rispettivamente del famigerato articolo *Der Führer schützt das Recht* (Il Führer protegge il diritto), pubblicato nella *Deutsche Juristen-Zeitung* nell'agosto 1934 (rivista di cui lo stesso Schmitt era da due mesi direttore), e di un meno noto, ma non meno rilevante, *Neue Leitsätze für die Rechtspraxis* (Nuove linee guida per la giurisprudenza), apparso nel dicembre 1933 sulla rivista *Juristische Wochenschrift*. Non è qui il caso di richiamare puntualmente contenuti e contesto dei due scritti, del resto già ampiamente trattati e discussi in altre sedi. Mi limito qui a due incontrovertibili citazioni. Il primo articolo, una sorta di parere legale atto a giustificare i provvedimenti adottati da Hitler nel periodo cruciale tra il giugno e il luglio 1934, contiene la seguente asserzione: «Il Führer protegge il diritto dal peggiore abuso, quando nel momento del pericolo, in virtù del suo potere dittatoriale, crea diritto in quanto giudice supremo». Ancor più laconicamente evidente il giudizio apodittico contenuto nel secondo articolo citato: «Lo Stato nazionalsocialista è uno Stato giusto» (*ein gerechter Staat*).

Le ovvie necessità di una selezione da parte dei curatori del volume hanno evidentemente comportato l'esclusione di altri saggi, non meno indicativi delle posizioni assunte da Schmitt nel periodo in questione (antisemitismo compreso). Si pensi, oltre ad alcuni interventi che ebbero minor risonanza, alla nota prolusione, tenuta nell'ottobre 1936, *Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist* (La scienza giuridica tedesca in lotta contro lo spirito ebraico), nelle sue linee fondamentali anticipata in uno scritto comparso l'anno precedente nella *Deutsche Juristen-Zeitung*, dal titolo *Die Verfassung der Freiheit* (La costituzione della libertà), una sostanziale giustificazione delle leggi di Norimberga, elevate ad atto di fondazione di un nuovo concetto di libertà, che si sostanzierebbe, inverandola, nell'unità spirituale del popolo tedesco. La tessera numero 2.098.860 rilasciata a Schmitt il 1° maggio 1933 appare dunque una riprova quasi solo formale di un'adesione che risulta ancor più evidente da quanto emerge dai testi richiamati, oltre che comprovata dall'irresistibile ascesa, nei primissimi anni del regime, del giurista Carl Schmitt: nell'aprile 1933 è nominato membro del Consiglio di Stato della Prussia; nell'ottobre dello stesso anno ottiene la prestigiosa cattedra di Diritto pubblico all'Università di Berlino, in seguito il coordinamento dei docenti universitari iscritti alla Lega dei giuristi nazionalsocialisti e infine la non meno prestigiosa direzione della *Deutsche Juristen-Zeitung*. Sulla compromissione di Carl Schmitt con il nazismo non vi sono quindi dubbi, quale che siano le reali motivazioni della stessa (questione del resto meno decisiva, a mio avviso, di quanto solitamente si tende a ritenere, rispetto al *fatto* di tale adesione). La sua altrettanto rapida caduta in disgrazia presso le alte sfere del regime (dal 1936 Schmitt manterrà solo la cattedra a Berlino, poi definitivamente revocata alla fine della guerra) – esito di un intricato coacervo di lotte per il potere di cui Schmitt appare, nel bene come nel male, più una pedina che un giocatore – nulla toglie e nulla aggiunge a quanto Schmitt scrive in favore e in difesa del nazionalsocialismo e dell'ideologia antisemita soprattutto tra il 1934 e il 1938, se non il paradosso per cui il giurista di Plettenberg tentava di convincere i nazisti di essere più convintamente nazista di quanto questi ultimi fossero disposti a riconoscergli, sospettosissimi com'erano nei riguardi tanto del suo dichiarato cattolicesimo quanto del suo istituzionalismo di stampo neohegeliano e di orientamento conservatore, per non parlare della sua malcelata ammirazione per l'ebreo Marx e i frequenti rapporti con non-ariani.

Nonostante una certa "impredibilità" di alcuni sue affermazioni e le ambiguità di altri suoi scritti e interventi nel dopoguerra, Schmitt non ha mai né negato né rinnegato quanto compiuto e scritto in quegli anni (e continuerà ad avere contatti, il più delle volte epistolari, sia con ex-nazisti sia con studiosi ebrei). La questione non verte quindi tanto sulla ricostruzione dell'impegno e del sostegno di Schmitt nei confronti del regime nazionalsocialista, che non appaiono essere in questione in rapporto a come di fatto si manifestarono e a quali forme in concreto assunsero, quanto piuttosto sul significato da attribuire a tale coinvolgimento, ovvero su come intendere e che peso dare a una simile adesione. Di qui la ponderosa serie di interventi *pro* o *contra* Schmitt che si sono registrati con particolare intensità soprattutto negli ultimi venti anni e che vertono essenzialmente

sulle seguenti questioni: l'adesione schmittiana al nazismo deve essere considerata una mera parentesi o al contrario il definitivo inveroimento della sua riflessione (o una via di mezzo tra questi due estremi)? Oltre che nazista, Schmitt fu anche antisemita e, in caso, di che tipo di antisemitismo si tratta (biologico, razziale, etnico, ecc.)? L'antisemitismo schmittiano è confinabile al periodo 1933-1945 oppure ha radici anteriori e/o sviluppi successivi rispetto al dodicennio in questione? Ovviamente, oltre a questioni più nominalistiche (cosa significa essere nazisti? oltre quale grado di adesione si può essere considerati tali?), gran parte del dibattito verte, come detto, sui motivi e sulle ragioni che avrebbero indotto Schmitt a fare quello che fece e a essere quello che fu negli anni del regime nazista. Di qui tutta una serie di ipotesi, possibili spiegazioni e rispettive prese di posizione a favore o contro: mero opportunismo, appoggio incondizionato al potere costituito in quanto unica garanzia del binomio unità-ordine, timore per la propria sorte, ambizione personale, servilismo verso i poteri costituiti, volontà di orientare la politica del regime (in senso limitativo, ovvero contenendone la spinta anti-statalista ed eversiva, come vorrebbe la più diffusa apologetica schmittiana, oppure in senso espansivo, vale a dire con il preciso intento di ripristinare uno Stato finalmente in grado di imporsi e arginare il caos).

A rinfocolare il dibattito contribuiranno certamente altri due testi usciti di recente. La pubblicazione del carteggio, curata da Ewald Grothe, tra Schmitt e Ernst Rudolf Huber (*Carl Schmitt - Ernst Rudolf Huber. Briefwechsel 1926-1981*, Duncker & Humblot, Berlin 2014, pp. 617, € 80) e quella di una serie di scritti personali di Schmitt (riflessioni, diari, lettere) appartenenti agli anni 1921-1924, curata da Gerd Giesler, Ernst Hüsmert e Wolfgang H. Spindler, dall'evocativo titolo *L'ombra di Dio (Der Schatten Gottes. Introspektionen, Tagebücher und Briefe 1921 bis 1924)*, Duncker & Humblot, Berlin 2014, pp. 601, € 70). Se quest'ultima raccolta ha come esplicito intento quello di esplorare il laboratorio schmittiano in quelli che sono gli anni dei suoi scritti probabilmente più rilevanti e comunque di più vasta influenza, la pubblicazione del carteggio risulterà più interessante per la questione del rapporto tra Schmitt e il nazismo (e la successiva autocomprensione del giurista tedesco quale protagonista di quegli anni). Ernst Rudolf Huber (1903-1990), già allievo di Schmitt, potrebbe infatti essere a buon diritto considerato l'autentico *Kronjurist* del Terzo Reich (ammesso che abbia senso attribuire una qualche primazia autoriale rispetto al precipitato giuridico-istituzionale dell'ordinamento nazionalsocialista): non a caso risulta il più rappresentato, insieme a Otto Koellreutter, nell'antologia dei giuristi tedeschi sopra richiamata. A differenza di Schmitt, che cercò fino all'ultimo di salvarne (ciò che interpretava come) spirito e lettera – inequivocabile, in tal senso, l'appello al Presidente del Reich, contenuto in *Legalità e legittimità* (1932), contro uno stravolgimento della Costituzione a colpi di maggioranza parlamentare alla vigilia della epocale affermazione elettorale del NSDAP (partito già dichiarato incostituzionale in un articolo del 1930, *Neutralität gegenüber der Wirtschaft*) – Huber fu sin da subito un nemico dichiarato della Costituzione di Weimar, che riteneva fosse da sostituire con un ben più energico regime autoritario. Docente in varie università tedesche, fu uno dei giuristi incaricati della stesura delle Leggi di Norimberga (dichiaratamente antisemita, caldeggiava la «completa eliminazione del giudaismo», *völligen Ausschaltung des Judentums*), nonché autore del vero testo di riferimento per quanto riguarda il diritto costituzionale di matrice nazionalsocialista, ovvero *Verfassungsrecht des Großdeutschen Reiches* (Diritto costituzionale del Grande Reich Tedesco) nell'edizione del 1939.

A completare il quadro, giunge ora la traduzione italiana della trascrizione di una serie di conversazioni schmittiane risalenti al 1971 e originariamente pensate per una trasmissione radiofonica: Carl Schmitt, *Imperium. Conversazioni con Klaus Figge e Dieter Groh. 1971*, traduzione a cura di Corrado Badocco (Quodlibet, Macerata 2015, pp. 292, € 25). Il titolo dell'originale tedesco (2010) è «*Solange das Imperium da ist*», ripreso da un'affermazione di Schmitt, contenuta nel testo in discussione, che fa riferimento all'identificazione tra *katechon* e *imperium*: «E fin tanto che l'*imperium* permane, anche il mondo non tramonterà» (p. 70 dell'edizione italiana, traduzione modificata). Con quest'ultimo prezioso tassello, il lettore italiano ha finalmente a disposizione i più rilevanti testi schmittiani in senso lato autobiografici: in ordine di

pubblicazione (italiana), *Ex Captivitate Salus. Esperienze degli anni 1945-47* (Adelphi 1987), *Glossario* (Giuffrè 2001), *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste* (Neri Pozza 2005), *Risposte a Norimberga* (Laterza 2006). Una prima trascrizione (ridotta) delle conversazioni – corretta e approvata dallo stesso Schmitt per la pubblicazione in un volume di saggi, edito nel 1975 dal sociologo Piet Tomissen, *Over en in zake Carl Schmitt* (E per quanto riguarda Carl Schmitt) – fu in seguito ritenuta dal giurista tedesco insoddisfacente e bisognosa di alcune correzioni. *Imperium* consta di quattro conversazioni (si tratta di trascrizioni letterali, non di un testo rivisto da Schmitt): 1. *Cattolicesimo e settarismo*; 2. *Cosa dice la Costituzione*; 3. *Perché hai partecipato al potere?*; 4. *On s'engage, puis on voit*. Il testo è inoltre corredato da un'introduzione e da un indispensabile (anche se in alcune interpretazioni questionabile) apparato di note redatto da Frank Hertweck e Dimitrios Kisoudis, più una Nota conclusiva di Dieter Groh in cui l'autore racconta com'è nata l'idea e l'occasione di un dialogo con Carl Schmitt.

Per venire all'essenziale, cosa aggiungono di nuovo i resoconti autobiografici di Schmitt contenuti in *Imperium*? Premesso doverosamente che i fatti sono com'è ovvio riportati dalla prospettiva schmittiana e perdipiù nel contesto degli anni Settanta, quello che salta agli occhi, al di là del consueto registro apologetico, è l'insistenza su alcuni temi di fondo: innanzitutto la rilevanza della sua formazione cattolica (Schmitt ricorda con partecipazione la sua appartenenza, nel periodo immediatamente successivo al *Kulturkampf*, «a una minoranza confessionale in un ambiente fortemente evangelico protestante, connotato in parte anche da un protestantesimo settario»: p. 45), il costante e insistito anti-americanismo (che torna in più punti e sotto vari riguardi nel testo), la centralità che riconosce, all'interno della sua produzione, a *Il nomos della Terra* (1950), per la capacità di cogliere alcuni sviluppi fondamentali del bipolarismo per come esso si è articolato negli anni successivi alla pubblicazione del volume, e *Dottrina della Costituzione* (1928), da Schmitt giudicato (probabilmente a ragione) il suo unico testo realmente sistematico. Non mancano inoltre alcune brillanti caricature polemiche: «Ma cosa mai significa parlamentarismo? Vuol dire: governo di una maggioranza che gode unicamente della fiducia del parlamento» (p. 98).

Ma cosa afferma Schmitt nello specifico al riguardo del suo sostegno al regime hitleriano, tema dichiaratamente, e per comune accordo tra intervistato e intervistatori, al centro del colloquio? La giustificazione avanzata, contenuta in un capitolo significativamente intitolato «Il potere conferito al positivismo», ha del sorprendente, non tanto per le conclusioni in sé, quanto per i termini in cui esse vengono raggiunte, dacché in netta e palese contraddizione con le posizioni teoriche tanto del giurista quanto del teorico politico. Schmitt infatti, prendendo le mosse dal fatto compiuto della Legge sui pieni poteri del 24 marzo 1933, dichiara esplicitamente che, da allora in avanti, «ebbe ovviamente inizio, per me giurista, una fase completamente nuova, da positivista» (p. 126). Chiunque abbia familiarità in particolare con lo Schmitt istituzionalista dei primi anni Trenta non sa se sorprendersi più per la qualifica di positivista o per quell'ancor più clamoroso «ovviamente». Ma c'è di più: Schmitt chiama direttamente in causa Hans Kelsen, chiedendosi cosa il campione del positivismo avrebbe fatto al suo posto (un problema che il giurista di Praga non ebbe la sorte di dover affrontare, in quanto espulso per motivi razziali dall'Università di Colonia nel 1933; e se è vero che Schmitt non ebbe alcun ruolo attivo nell'espulsione di Kelsen, è anche vero che si rifiutò di firmare l'appello con cui Hans Carl Nipperdey, controversa figura di giuslavorista nella stessa università, intendeva impedirne la destituzione). Dunque, cosa avrebbe fatto Kelsen? Schmitt ha gioco facile nel richiamare la netta distinzione kelseniana tra diritto e morale e tra fatto e valore: a patto che in conformità con le procedure previste per la sua produzione, il diritto è comunque diritto, quale che sia il suo specifico contenuto e al di là di ogni considerazione extragiuridica. Una successiva precisazione conferma, più che relativizzare, il significato della strategia difensiva scelta da Schmitt: «Ebbene, io non sono un positivista nel senso di Kelsen. D'altra parte, però, non esiste altro diritto se non quello positivo» (*ibid.*). Indipendentemente dalla possibile ambiguità del termine «positivo» nel contesto del passo citato, non si può non rilevare lo stupefacente tentativo di ricondurre il diritto al solo diritto positivo da parte del teorizzatore – per limitarsi all'acquisto teorico più recente rispetto alla data del colloquio – della nozione di *nomos*,

ovvero di un diritto inscritto nelle cose, nello spazio e nella concrezione storica del loro rapporto. Ma è più semplicemente la lunga corolla di strali e di aspre (e spesso acute) critiche al positivismo – obiettivo polemico principe dell'intera produzione schmittiana, unitamente al liberalismo (in certo modo, suo *pendant* istituzionale) – a squalificare inevitabilmente la goffa strategia adottata. Segue quindi una velenosa *laudatio* di quella che Schmitt considera la coerenza dimostrata da Kelsen nel prendere le distanze da un regime di cui evidentemente – lascia implicitamente intendere Schmitt – non poteva né, da democratico, approvare la politica né, in quanto giurista positivista, dichiarare l'illegittimità: Kelsen, dunque, «trasse le conseguenze e se ne andò» (p. 127). Un'affermazione che, stante la forzosa destituzione del giurista di Praga – messo per decreto in pensione a partire dal 1° gennaio 1934 e rifugiatosi a Ginevra per scampare alle conseguenze cui sarebbe andato incontro un qualsiasi ebreo, praghese o meno, nella Germania hitleriana – si commenta da sola. Insomma, nell'ottica positivista ora anche schmittiana, il regime hitleriano si presentava come un regime perfettamente legale e come tale esigeva, legittimamente, obbedienza da tutti i suoi cittadini, e in primo luogo dai dipendenti statali (professori e consulenti giuridici compresi). Nel seguito della conversazione sembrano affacciarsi altre ragioni – come un velato appello alla necessità (che, come tale, non può avere legge), un rimando all'effettività come condizione necessaria e sufficiente per la giuridicità, qualche accenno a possibili pericoli per la sua stessa incolumità fisica e il quasi fatalistico *on s'engage puis on voit* – i quali tuttavia non sembrano mutare i termini della questione, che Schmitt riformula in conclusione con un'apodittica e di fatto autoassolutoria asserzione, più attinente alle vocazioni dei santi che alle scelte politiche degli uomini: «"Perché lei ha deciso di collaborare con Hitler?". Io non ho deciso niente. Hitler ha deciso» (p. 151).

Ora, stante il quadro fin qui ricostruito, potrebbe essere meno insensato di quanto a tutta prima possa apparire chiedersi se tali vicende abbiano qualcosa a che vedere con la filosofia, intesa in senso minimale (e molto poco enfatico) quale analisi filosofica. Il che equivale a interrogarsi – e non sembri un salto o uno scarto nell'esposizione, né una più ingenua autocontraddizione – sullo statuto epistemologico e sul *proprium* del discorso filosofico, ovvero a rivendicare una specificità della filosofia (politica o meno) in rapporto alla rilevanza dei temi trattati. Non vi è il minimo dubbio che il rapporto tra Schmitt e il nazismo (come di qualsiasi altro intellettuale con qualsiasi altro regime politico) – quale che ne sia la ricostruzione più fedele (e riuscire a stabilirlo è certamente un risultato che merita tutti gli sforzi profusi, ora e in avvenire) – sia di capitale interesse per comprendere al meglio gli scritti dell'autore, l'epoca in questione e, per tramite di essa, in certa misura anche la nostra. E questo è un compito che la storia delle dottrine politiche, la storia delle idee, la sociologia della cultura (o degli intellettuali, per dirla con Bourdieu) e ovviamente la ricerca più propriamente storica assolvono al meglio. Ma, di nuovo, vi è qualcosa di specifico che la filosofia, *in quanto tale*, può dire al riguardo, certamente senza prescindere dai dati acquisiti dalle discipline richiamate ma anche avendo in certo senso l'obbligo di apportare un contributo originale, pena una non distinzione dagli altri saperi (e dunque una sua sostanziale irrilevanza, se non inconsistenza)?

In altre parole, si avanza qui il sospetto che, a riguardo delle questioni trattate come di altre, la filosofia negli ultimi tempi abbia fatto propria – perdipiù non senza un certo miope compiacimento nell'autoflagellazione – la pericolosa tendenza ad appiattirsi sugli apporti e i contributi forniti da altre discipline, a essa più o meno contigue e affini. Al rischio di una naturalizzazione della filosofia (da varie parti denunciata a difesa dei contrafforti assediati dalle più recenti, e dibattute, acquisizioni delle scienze naturali) si deve pertanto aggiungere il non meno pericoloso rischio di una sua *storicizzazione*, intesa quale *dissoluzione del discorso filosofico* all'interno di categorie di analisi e di procedure metodologiche di altre, rispettabilissime, discipline. E dunque, per tornare al tema del presente scritto, compito di un'analisi filosofica dei testi schmittiani è quello, in primo luogo e previamente, di selezionare i concetti, i temi e i passaggi che abbiano sia una qualche rilevanza per la cogenza delle argomentazioni con cui vengono presentati e difesi sia una qualche proficuità per l'avanzamento del dibattito in un determinato campo o in

rapporto a una determinata questione. Se così, la filosofia fa al contempo qualcosa di più e qualcosa di meno rispetto ai saperi propri di altre scienze sociali. Fa qualcosa di più perché assolve al compito di esplicitare tanto i taciti presupposti quanto le conseguenze (sul piano normativo e/o sul piano fattuale) di una determinata tesi, in ciò vagliandone tanto la coerenza quanto la rilevanza all'interno di uno specifico orizzonte di senso. Fa qualcosa di meno perché prescinde (o comunque è autorizzata a farlo) dal contesto in certo senso extra-argomentativo, nella misura in cui le ragioni per la *validità* di una determinata asserzione sono in ultima istanza indipendenti tanto dalla loro genesi quanto, di conseguenza, dalle condizioni storico-sociali del loro emergere.

Applicato di nuovo alle tematiche schmittiane qui discusse, ciò significa che per l'analisi filosofica la questione del rapporto tra Schmitt e il nazismo non si pone né sul piano storico-biografico né su quello filologico-testuale (benché i due piani siano, come detto, indispensabili per una rigorosa impostazione della questione), ma a un livello che è, ancora una volta, più ampio e al contempo più ristretto di quello che risulta comprensibilmente rilevante per altre discipline o da altri punti di vista. Più ampio perché esiti "totalitari" possono annidarsi in concetti e argomentazioni apparentemente meno "compromessi" di quelli contenuti negli scritti o veicolati dai concetti riconducibili al periodo dell'adesione di Schmitt al nazismo, così come, per converso, felici intuizioni e feconde riletture sono senz'altro presenti anche nei testi del periodo 1934-38 (ed è sempre compito del filosofo sia riconoscere la diversa grana teoretica di queste ultime rispetto al contesto e al contorno testuale sia mostrare la natura meramente contingente e "occasionale" – beninteso: se e quando sia tale – dell'eventuale torsione totalitaria operata a riguardo di esse, o di parte di esse, da Schmitt). Più ristretto perché parte dei testi del periodo in oggetto, indipendentemente dal loro grado di compromissione, possono essere del tutto irrilevanti da un punto di vista filosofico, nella misura in cui non facciano ricorso all'*argomentazione razionale* (per cui qualcosa viene giustificato sulla base di determinate ragioni) ma a semplici asserzioni apodittiche (a scopi propagandistici o per qualsivoglia altra finalità). Va da sé che tale processo di selezione, ovviamente sempre fallibile e rivedibile (e dunque aperto alla critica e alla contestazione), presuppone anch'esso un'analisi filosofica nel senso specificato, necessaria per dividere il grano discorsivo-argomentativo dalla pula retorico-propagandistica (per quanto non sempre agevole possa rivelarsi tale divisione e di contro sempre questionabili i suoi esiti), per passare poi alla sola "lavorazione" del primo. Ciò non significa che non possa esistere, per tornare al tema, una filosofia politica nazista (ché altrimenti l'operazione di filtro muterebbe in una sorta di contro-negazionismo e in una esiziale e poco lungimirante opera di censura, peraltro surrettiziamente autoindulgente verso le responsabilità e i compiti della filosofia stessa), quanto piuttosto che essa – per poter essere messa a tema, compresa e, a un livello di analisi ulteriore, criticata – deve essere previamente distinta dalla mera propaganda (o comunque si voglia chiamare una simile condizione di irrilevanza filosofica), deriva da cui sono tutt'altro che estranei molti dei testi schmittiani degli anni Trenta (e non solo). Dichiarare *filosoficamente* irrilevante questo secondo *genere* di scritti (di passaggi, di temi, di affermazioni, di prese di posizione) – e dunque dedicare loro meno tempo e spazio, una volta denunciatane la natura meramente propagandistica (denuncia assolutamente necessaria per prevenire o arginare il rischio, sempre minacciosamente concreto e attuale, di forme di esplicito negazionismo o rozzo giustificazionismo) – apparirà forse meno radicale di quanto possa sembrare se solo si riflette sul fatto che uno dei tratti distintivi della filosofia, almeno nella comprensione che ne ha chi scrive, è quello di assegnare importanza a *ciò che si dice*, e non già a *chi lo dice*; pena la ricaduta in quello che, sempre in filosofia, va sotto il nome di fallacia di autorità, sia l'autorità in questione considerata un edificante o al contrario un cattivo maestro ("fallacia di ignominia", la si potrebbe ribattezzare in questa seconda evenienza). Le scomuniche e le santificazioni, i *crucifige* e gli *osanna*, non fanno parte dell'armamentario filosofico, almeno non di una filosofia che intenda rimanere tale.

Al pari di ogni altro pensatore, in sintesi, Schmitt è rilevante in filosofia per quello che ha detto, non per quello che è stato, ha fatto o ha avuto intenzione di fare (sebbene queste variabili possano permetterci di comprendere meglio quanto sostenuto dal teorico sul piano della razionalità

discorsiva). Detto altrimenti, sono i concetti di cui Schmitt contribuisce a mettere in luce la fecondità argomentativa che devono essere messi alla prova, non lo specifico uso che egli ne ha fatto (quale che esso sia stato), a meno che quest'ultimo non si mostri appunto fecondo, o quanto meno rilevante, da un punto di vista filosofico. Non si tratta di essere a favore di Schmitt o contro Schmitt, bensì di essere a favore o contro i suoi concetti e i suoi argomenti, e di esserlo esclusivamente sulla base di criteri discorsivo-argomentativi, indipendentemente da qualsivoglia altra variabile o considerazione. Se così, l'accorto e responsabile filosofo (in questo caso politico) è non già chi si sofferma sulle affermazioni schmittiane a riguardo del regime nazista (o dei suoi principi) *in quanto tali* – magari per esprimere giudizi morali sulla persona che, per quanto ineludibili li si voglia considerare, non pertengono al piano dell'analisi filosofica –, bensì chi analizza quelle argomentazioni e quei concetti che, compromessi col nazismo o meno che sembrino o siano, appaiono comunque presupporre determinate condizioni o condurre a determinati esiti, dei quali si ha intenzione di (di)mostrare la fecondità o al contrario la pericolosità a chiunque voglia o debba formarsi un giudizio in merito alla loro rilevanza o centralità laddove tale rilevanza e tale centralità si rivelano a prima vista tutt'altro che lampanti e intuitivamente evidenti. All'analisi filosofica, insomma, spetta il compito di dare un giudizio non sullo Schmitt uomo, ma sullo Schmitt teorico. E – non sarà inutile ribadirlo – non già per una qualche volontà di rimozione, ma in quanto una più rigorosa (e umile) autolimitazione dell'analisi filosofica, nell'ottica di una sana e cooperativa divisione dei compiti tra saperi, costituisce la reale preconditione per un apporto scientifico più consapevole e responsabile, e dunque più utile anche per un giudizio complessivo da parte della comunità degli studiosi o della più ampia opinione pubblica, di cui il filosofo ovviamente fa parte e di cui pertanto cerca di contribuire al miglioramento nei modi e nelle forme a riguardo delle quali ha (o può avere) una qualche competenza. A mio avviso, è dunque in questa *individuazione della rilevanza argomentativa e insieme della specificità discorsiva* di un determinato passaggio, tema, problema, che consiste il compito specifico, *critico e riflessivo a un tempo*, dell'analisi filosofica. Tale operazione preliminare non comporta affatto una chiusura del discorso filosofico in se stesso né un distacco da questioni di rilevanza e interesse per la più ampia comunità, come pure potrebbe a tutta prima sembrare: al contrario, si tratta di un compito ineludibile proprio al fine di apportare un contributo specifico e altrimenti indisponibile alla discussione pubblica, finalizzato all'ottenimento di un più consapevole e adeguato giudizio in merito a una determinata questione, controversia, risoluzione.

Ciò chiarito, e passando alla luce di quanto detto a una questione più specifica, la rilevanza del pensiero schmittiano per una più accorta riflessione in merito allo scenario politico odierno non appare meno decisiva. Se il compito specifico della filosofia (politica) è quello che si è cercato di delineare, non sembra essere né agevole né opportuno dismettere parte consistente dell'armamentario filosofico schmittiano, che, con la radicalità che pochi altri pensatori possono vantare, induce a riconsiderare evidenze solitamente accettate senza discussione o a tornare su questioni troppo sbrigativamente rimosse (in quanto considerate risolte una volta per tutte, ritenute non più rilevanti o finanche non colte nella loro problematicità). L'elenco potrebbe essere noiosamente lungo: dal fondamento del diritto al rapporto tra norma ed eccezione, dalla fonte della legittimità democratica al carattere precipuo del politico. Non sarà inutile, tuttavia, richiamare alcune tematiche specifiche, in certo senso "riattivate" dai più recenti sviluppi in campo politico: 1) pensando al tormentato e traballante processo di costituzione dell'Unione europea, cosa fa di una comunità una comunità politica?; 2) Ancora: in un'epoca che a molti appare caratterizzata da una diffusa omologazione e da nuove forme di controllo/dominio, quale rapporto vi è tra norma, normalità e normalizzazione, e come, nel caso, si può intervenire su di esso?; 3) In relazione a un altro tema centrale nel dibattito odierno, ovvero la discussione sullo statuto teorico e la parabola storica del neoliberalismo, Schmitt è stato uno tra i primi pensatori – come rileva di sfuggita la stessa Wendy Brown nel suo recente *Undoing the Demos. Neoliberalism's Stealth Revolution* (p. 32) – a mettere in luce il rapporto *intimo e costitutivo*, e dunque non già legato a contingenze storiche o precise scelte politiche (come invece tende a presupporre parte consistente degli attuali teorici del

neoliberismo), tra principi e assetti liberaldemocratici e forme di economicizzazione dello Stato e della politica; 4) infine, sul tema della trasformazione delle forme e delle modalità dei conflitti armati, è forse utile tornare ancora una volta alla trattazione schmittiana delle forme di guerra commerciale e concorrenziale, le quali non si servono di armi (né di droni) ma che non per questo risultano meno letali.

Si potrebbe in tal senso far nostra la conclusione cui Dieter Groh giunge nella Nota posta in chiusura di *Imperium*: «All'inizio era difficile realizzare una qualche trasmissione su Carl Schmitt, poi per un certo periodo divenne difficile realizzarla contro Carl Schmitt, in seguito si fece difficile realizzarne *pro* Carl Schmitt. Oggi è difficile realizzare una qualche trasmissione senza Carl Schmitt» (pp. 273-274). Con però un'ultima avvertenza: questo prendere le mosse da Schmitt va inteso non solo nel senso di tornare al giurista di Plettenberg per tentare di riformulare problemi rispetto ai quali spesso ci si limita a riproporre soluzioni ormai inefficaci (salvo rimuovere l'evidenza della loro inefficacia), ma anche nel senso di prendere le distanze da gran parte delle soluzioni proposte dallo stesso Schmitt, alla luce di una più accorta consapevolezza, acquisita *anche* grazie alla lettura dei suoi testi. Si tratta di quello che in un libro misurato e meditato, dall'eloquente titolo *Que faire de Carl Schmitt?*, Jean-François Kervégan, uno dei più attenti studiosi del giurista tedesco, ha tratteggiato come una «duplice mossa», consistente nell'«apprendere da Carl Schmitt a porre questioni scomode, allontanarsene nel momento in cui si rivela non più in grado di aiutarci a pensare in modo innovativo» (p. 76).